

**DELIBERAZIONE 10 MAGGIO 2018
279/2018/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGICA S.R.L. – SOCIETÀ DI INGEGNERIA
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1018^a del 10 maggio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30;
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato B, recante "Testo Integrato Misura Elettrica", relativo al periodo di regolazione 2016-2019 (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;

- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell’Autorità ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 19 maggio 2017 Energica S.r.l. – Società di Ingegneria (di seguito: reclamante), ha presentato all’Autorità un reclamo ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, (prot. Autorità 18242 del 17 maggio 2017), contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione), la mancata comunicazione, al Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.a. (di seguito: GSE), delle rettifiche delle misure dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dai propri impianti eolici (individuati dai codici FER 006402, 100765 e 102192);
2. il reclamo è stato presentato contestualmente all’Autorità e al gestore, ai sensi dell’articolo 3, comma 5 dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, a causa della esposizione finanziaria del reclamante, dovuta al mancato percepimento degli incentivi relativi alla produzione dei propri impianti eolici;
3. con nota del 13 giugno 2017 (prot. Autorità 20489), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. con nota del 28 giugno 2017 – inviata all’Autorità in data 4 aprile 2018 – (prot. Autorità 11546 del 4 aprile 2018), il gestore ha presentato la propria memoria in relazione al reclamo;
5. con nota del 4 luglio 2017 (prot. Autorità 22710), l’Autorità ha richiesto al gestore e al GSE alcune informazioni;
6. con nota del 13 luglio 2017 (prot. Autorità 23973 del 14 luglio 2017), il GSE ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
7. con nota del 14 luglio 2017 (prot. Autorità 24204 del 18 luglio 2017), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
8. in data 28 settembre 2017 (prot. Autorità 31736 del 29 settembre 2017), il reclamante ha presentato la propria replica in relazione alla memoria e alle risposte trasmesse dal gestore e dal GSE;
9. in data 4 aprile 2018 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della trattazione del presente reclamo, rilevano le disposizioni dell’Autorità in materia di misura dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti di produzione, contenute nel TIME;
11. rileva, in particolare, l’obbligo posto in capo al gestore di rete di invio al GSE delle misure dell’energia elettrica prodotta e/o immessa in rete dagli impianti di produzione incentivati, secondo quanto previsto dall’articolo 24 del TIME.

QUADRO FATTUALE:

12. Il reclamante è titolare dei seguenti impianti eolici:
 - a) FER 006402, ubicato nel comune di Gangi (PA) e connesso alla rete del gestore in corrispondenza del POD IT001E976248384;
 - b) FER 100765, ubicato nel comune di Giuliana (PA) e connesso alla rete del gestore in corrispondenza del POD IT001E975822591;
 - c) FER 102192, ubicato nel comune di Mussomeli (CL) e connesso alla rete del gestore in corrispondenza del POD IT001E975327302.
13. Tutti i suddetti impianti risultano censiti sul sistema GAUDÌ con potenza attiva nominale pari a 59,9 kW ed hanno diritto a percepire, dal GSE, gli incentivi sull'energia elettrica prodotta e immessa in rete.
14. Il GSE eroga i predetti incentivi in base alle misure dell'energia elettrica prodotta e alle misure dell'energia elettrica immessa in rete, comunicate dal gestore di rete competente, nella fattispecie e-distribuzione; quindi il GSE sottopone le misure ricevute dal gestore ad un processo di "validazione", il cui esito negativo comporta la mancata erogazione degli incentivi.
15. Nel mese di dicembre 2016, il reclamante segnalava al gestore e al GSE che, a causa della mancata conferma delle misure, non aveva ricevuto gli incentivi spettanti a valere sulla produzione dei propri impianti eolici indicati al precedente punto 12.
16. Con nota del 6 febbraio 2017, il GSE comunicava al reclamante che i pagamenti degli incentivi erano sospesi poiché erano stati riscontrati "*picchi di produzione incompatibili con le potenze degli impianti*".
17. Seguiva uno scambio di corrispondenza tra le tre parti, nel corso del quale il reclamante trasmetteva al GSE una nota tecnica, datata 20 maggio 2015, con cui il costruttore dei propri aerogeneratori (*Northern Power Systems*) dichiarava che la turbina eolica, di potenza nominale pari a 59,9 kW, poteva, occasionalmente, far registrare, in particolari situazioni di vento, temperatura ambiente, temperatura delle apparecchiature e tensione di rete, potenze orarie superiori sino al 14%-15% rispetto al valore della potenza nominale.
18. In seguito al ricevimento della suddetta nota tecnica, il GSE provvedeva al pagamento degli incentivi sospesi, salvo poi sospenderli nuovamente, per la medesima citata problematica, con riferimento ai mesi successivi.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. Il reclamante ritiene che la sospensione dei pagamenti degli incentivi, da parte del GSE, sia dovuta alla mancata rettifica delle misure ed al conseguente mancato invio delle stesse al GSE, da parte del gestore.
20. In particolare, il reclamante indica mancate rettifiche, da parte del gestore, delle misure di energia elettrica con riferimento:
 - a) ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017 per l'impianto FER 006402;

- b) ai mesi di novembre 2016, gennaio, febbraio e marzo 2017 per l'impianto FER 100765;
 - c) ai mesi di dicembre 2016, gennaio e febbraio 2017 per l'impianto FER 102192.
21. Il reclamante, quindi, chiede che il gestore proceda alla rettifica delle suddette misure e provveda, anche per il futuro, a ricostruire le misure dell'energia elettrica prodotta dai propri impianti eolici tenendo in considerazione le specifiche tecniche degli aerogeneratori, come indicate nella richiamata nota tecnica del costruttore *Northern Power Systems*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

22. Il gestore ha confermato la validità delle misure inviate al GSE:
- a) per l'impianto identificato dal codice FER 006402, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017;
 - b) per l'impianto identificato dal codice FER 100765, con riferimento ai mesi di novembre 2016, gennaio, marzo ed aprile 2017;
 - c) per l'impianto identificato dal codice FER 102192, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e aprile 2017.
23. In data 12 giugno 2017, il gestore ha inviato al GSE una rettifica delle misure di energia elettrica prodotta e immessa in rete, nei mesi da dicembre 2016 a marzo 2017, dall'impianto FER 102192.
24. Il gestore, pertanto, ritiene di non avere alcuna responsabilità in relazione alla mancata validazione delle misure da parte del GSE.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

25. Ai fini della corretta valutazione del reclamo, occorre preliminarmente precisare che il GSE sottopone le misure di energia elettrica ricevute dal gestore di rete ad una verifica di congruità (c.d. "validazione" delle misure) e, qualora tale verifica abbia esito negativo, il GSE sospende l'erogazione degli incentivi con riferimento al mese in cui ha rilevato l'incongruità delle misure.
26. Ciò premesso, la mancata erogazione degli incentivi da parte del GSE può dipendere:
- a) dal mancato o errato invio delle misure dal parte del gestore di rete;
 - b) dalla mancata validazione delle misure da parte del GSE.
27. Al riguardo, si rileva che, con riferimento al reclamo in esame, è stato accertato che il gestore di rete ha inviato le misure corrette al GSE, il quale ha poi sospeso l'erogazione degli incentivi in esito al proprio processo di c.d. validazione, nel corso del quale ha rilevato alcune misure orarie superiori alla potenza nominale dell'impianto di produzione.
28. Nella fattispecie in esame appare, dunque, evidente, che la responsabilità della mancata erogazione degli incentivi non sia imputabile ad un inadempimento del gestore, bensì a problematiche riscontrate dal GSE sulla congruità delle misure,.

29. Tanto appurato, esula tuttavia dal potere giustiziale conferito dalla legge all'Autorità adottare, nell'ambito del presente procedimento, prescrizioni nei confronti del GSE.
30. Nondimeno si rileva l'opportunità che il GSE provveda ad una soluzione generale ed organica della problematica oggetto della presente istruttoria, anche al fine di evitare il reiterato e non risolutivo ricorso alla procedura contenziosa gestita dall'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.
31. In conclusione, stanti le motivazioni che precedono, non possono trovare accoglimento le richieste formulate dal reclamante nei confronti del gestore

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energica S.r.l. - Società di Ingegneria nei confronti di e-distribuzione S.p.a.;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

10 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni